ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Art. 4

Al personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, e' concessa, con effetto dal 1 dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo previsto per le corrispondenti posizioni di attivita' di servizio dalla, presente legge, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i titolari delle pensioni indirette o di riversivilita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315.

Versione in vigore dal 29 agosto 1964, non più in vigore dal 7 dicembre 1964 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato
Estremi	Legge 10 agosto 1964, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-integrativo-mensile-ai-magistrati-ordinari/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it